

Sentenza: 30 ottobre 2024, n. 201

Materia: tutela della salute, finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera *l*), e terzo, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, commi 1, 2 e 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera *c*), della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali),

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità»;
- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia»;
- non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 7, comma 1, lettera *c*), della legge regionale della Calabria n. 8 del 2024 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), in riferimento agli articoli 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera *l*), e terzo, della Costituzione.

Le prime censure sono rivolte ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 per la parte in cui la legge promuove l'istituzione di ambulatori dedicati all'attività gratuita di *screening*, nonché di ambulatori multidisciplinari, a livello sia ospedaliero che territoriale, per il trattamento e la gestione degli esiti di fibromialgia ed elettrosensibilità.

Tali disposizioni violerebbero l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che impone alle regioni impegnate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, come la Regione Calabria, il divieto di effettuare spese non obbligatorie e, quindi, di destinare le risorse del Servizio sanitario regionale a prestazioni non incluse nei LEA.

Le citate disposizioni regionali sarebbero, infatti, costituzionalmente illegittime in quanto comporterebbero l'erogazione di prestazioni – *screening* e trattamento di fibromialgia ed elettrosensibilità – non comprese fra quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, relative unicamente ad alcune patologie oncologiche (cancro alla mammella, al colon-retto e cervicocarcinoma).

Le medesime disposizioni violerebbero anche l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal momento che, in condizioni di risorse contingentate, l'impiego di una parte di esse per prestazioni non essenziali porrebbe il problema della copertura delle spese relative alle prestazioni essenziali.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2024 ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), volte a promuovere l'istituzione, a livello sia ospedaliero che territoriale, di ambulatori, anche multidisciplinari, dedicati all'attività gratuita di screening, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia.

La Corte ha, inoltre, precisato che la realizzazione di tali prestazioni -pur non ricomprese fra i livelli essenziali delle prestazioni (LEA), elencati nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017 - non contrasta con il divieto di spese non obbligatorie, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, gravante sulle regioni, come la Calabria, sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. E ciò in quanto esse sono attuate dalla Regione senza «*oneri di spesa a carico del bilancio regionale*», in forza (ed entro i limiti) delle risorse di uno specifico fondo statale istituito nel 2021 con l'art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e «*finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia*». Tali risorse sono state poi ripartite fra le regioni con lo specifico compito di individuare «*sul proprio territorio uno o più centri specializzati, idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia e in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure*» (art. 1, comma 1, del d.m. 8 luglio 2022) e il legislatore calabrese con le disposizioni impugnate non ha fatto altro che perseguire tale obiettivo.

Le medesime disposizioni regionali sono state, invece, dichiarate incostituzionali dalla Corte, nella parte in cui estendono la previsione dell'istituzione, nel territorio regionale, di ambulatori anche multidisciplinari, alla diagnosi, al trattamento e alla cura dell'elettrosensibilità, sindrome distinta dalla fibromialgia, peraltro finora neppure riconosciuta quale patologia in senso tecnico dagli organismi internazionali e interni di ricerca medica. Le prestazioni inerenti a tale sindrome, in quanto non riconducibili al fondo di cui al citato articolo 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021, specificamente riferito alla sola fibromialgia, né ai LEA sono, infatti, tali da generare un incremento della spesa sanitaria regionale incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie.

La Corte ha, tuttavia, espresso l'auspicio che, a livello statale, si porti al più presto a conclusione, secondo le procedure e le modalità previste e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, l'aggiornamento dei LEA, la cui individuazione è ferma al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. In assenza di tale aggiornamento, i cittadini residenti in regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario si trovano, infatti, nell'impossibilità di usufruire di prestazioni divenute essenziali alla luce di sopravvenute evidenze scientifiche e a garanzia delle quali il medesimo piano è sottoscritto.

Infine sono state ritenute non fondate le censure relative alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, articolo 3, comma 1, e articolo 7, comma 1, lettera c) della medesima legge regionale inerenti alle attività di collaborazione presso gli ambulatori multidisciplinari, nonché, più in generale, di supporto e aiuto ai pazienti, per le quali è espressamente indicato il coinvolgimento solo di associazioni di volontariato e di altre associazioni. Al riguardo, la Corte ha affermato che il richiamo operato dal legislatore regionale solo ad alcuni tipi di enti del terzo settore (ETS), peraltro in maniera poco accurata e disomogenea, non ha un significato preclusivo, bensì meramente esemplificativo. Alla luce di una lettura sistematica dell'intera legge, nonché dai lavori preparatori della stessa, risulta chiaro che il legislatore calabrese ha inteso, all'opposto, riferirsi a tutto il «*complesso e variegato arcipelago dei soggetti di diritto privato che "esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"*» (così recita il comma 1 dell'art. 5 della medesima legge) e peraltro «*nell'ottica del "coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS" (sentenza n. 131 del 2020)*».